

Schema del DPR

*“Organizzazione del Ministero delle
Infrastrutture”*

Incontro con le OO.SS.

Venerdì 9 febbraio 2007

SCHEMA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Organizzazione del Ministero delle infrastrutture

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204 recante " Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici";
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 con il quale è stata data attuazione al citato decreto-legge n. 181/2006;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, commi 170 e 171, concernente la soppressione del Registro Italiano Dighe ed il trasferimento delle relative competenze e risorse in capo al Ministero delle infrastrutture;
Visto l'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, 296;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione centrale e decentrata del Ministero

1. Il Ministero delle infrastrutture, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Il Ministero è strutturato in due dipartimenti:

- a) Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio e gli affari generali;
- b) Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia statale.

3. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, sono, inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, due incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in dieci direzioni generali:

- a) Direzione generale per la programmazione;
- b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio;
- c) Direzione generale per la regolazione;
- d) Direzione generale per gli affari generali e del personale;
- e) **Direzione generale per le politiche abitative;**
- f) Direzione generale per le infrastrutture stradali;
- g) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
- h) **Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;**
- i) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
- j) **Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture.**

5. Sono incardinate nel Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio e gli affari generali gli Uffici dirigenziali di livello generale di cui al primo comma dalla lettera a) alla lettera e).

6. Sono incardinate nel Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia statale gli Uffici dirigenziali di livello generale di cui al primo comma dalla lettera f) alla lettera j).

7. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

Art. 2.

Aree funzionali del Ministero

1. Il Ministero assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

- a) indirizzo e pianificazione generale in materia infrastrutturale; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di governo del territorio; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; profili comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del contenzioso del lavoro; edilizia e impianti per gli immobili dell'Amministrazione decentrata; **politiche di edilizia urbana ed abitativa, sistema delle città;** regolazione dei lavori

pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di appalti pubblici; gestione dei sistemi informativi e statistici; valutazione e verifica degli investimenti pubblici di competenza; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei Provveditorati interregionali per le funzioni suindicate;

b) programmazione di settore delle infrastrutture a rete e puntuali; vigilanza sui gestori delle reti infrastrutturali di trasporto; edilizia demaniale; attuazione di programmi speciali; grandi eventi; indirizzo, **attività per la salvaguardia di Venezia**; coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per le funzioni suindicate;

2. Il Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio e gli affari generali e il Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia statale costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed esercitano le proprie attribuzioni rispettivamente nell'ambito delle aree funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti.

Art. 3.

Funzioni delle Direzioni generali

1. La Direzione generale per la programmazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) pianificazione strategica delle infrastrutture di trasporto e azioni di concerto per i piani di settore di competenza di altre Amministrazioni;
- b) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;
- c) fondi strutturali comunitari;
- d) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali;
- e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma degli accordi tra lo Stato e le regioni;
- f) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;
- g) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali e attività correlate;
- h) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari;

2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) piani e programmi di sviluppo del territorio;
- b) ~~adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle~~ procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
- c) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;
- d) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili; attuazione direttiva «Seveso II» - decreto ministeriale 9 maggio 2001;

3. La Direzione generale per la regolazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- b) definizione delle normative tecniche di settore;
- c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- d) supporto, **anche informatico**, all'attuazione del codice dei contratti pubblici;
- e) gestione del sito informatico di cui agli articoli 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
- f) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;
- g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;
- h) attività connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

4. La Direzione generale per gli affari generali e del personale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) supporto redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti;
- b) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
- c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;
- d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici;
- e) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;
- f) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione centrale; opere civili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione decentrata;
- g) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
- h) relazioni con il pubblico;
- i) rapporti con il Ministero dei trasporti per le attività abilitative all'espletamento da parte dei dipendenti del Ministero del servizio di polizia stradale e per quelle di libera circolazione;
- j) coordinamento delle attività della Cassa di previdenza e assistenza limitatamente al personale del Ministero;
- k) gestione dei sistemi informativi e statistici.

5. La Direzione generale per le politiche abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) sistema delle città e politiche urbane;
- b) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
- c) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;
- d) disciplina delle locazioni;
- e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
- f) mutui edilizi;
- g) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, Prusst, contratti di quartiere;
- h) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;
- i) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
- j) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;

- k) **adempimenti connessi alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.**
6. La Direzione generale per le infrastrutture stradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
- a) **programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione, degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;**
 - b) **predisposizione della convenzione unica ed approvazione dei piani economici di investimento;**
 - c) **attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;**
 - d) **relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione;**
 - e) **regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade ed autostrade;**
 - f) **approvazione di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie;**
 - g) **individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali delle strade ed autostrade; classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;**
 - h) **approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;**
 - i) **gestione leggi speciali in materia di viabilità di interesse statale e locale.**
7. Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
- a) **programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione, degli interventi di settore;**
 - b) **concessione, contratto di programma e piani di investimento;**
 - c) **coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali;**
 - d) **attività di vigilanza e monitoraggio sui progetti;**
 - e) **analisi economiche;**
 - f) **vigilanza e attività ispettive sulle linee ferroviarie e sulla gestione del connesso patrimonio immobiliare;**
 - g) **dismissione linee ferroviarie;**
 - h) **programmazione delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale ed internazionale, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione;**
 - i) **vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali portuali;**
 - j) **programmazione delle infrastrutture aeroportuali di rilievo nazionale ed internazionale, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione;**
 - k) **vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali;**
 - l) **programmazione degli interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, nonché dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione;**
 - m) **vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa;**
 - n) **istruttoria per il concerto sui procedimenti di nomina dei presidenti delle Autorità portuali nazionali.**

8. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;
- b) vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari;
- c) predisposizione della normativa tecnica in materia di dighe;
- d) all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere;
- e) monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;
- f) esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;
- g) alla definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe
- h) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;
- i) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

9. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;
- b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle relative norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- c) interventi per la ricostruzione;
- d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;
- e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
- f) attività per la salvaguardia di Venezia.

10. La Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture svolge le funzioni di competenza del Ministero, avvalendosi anche degli organi decentrati, nei seguenti ambiti:

- a) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera;
- b) verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad opere di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate;
- c) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;
- d) verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie ferroviarie in raccordo con la commissione del consiglio superiore dei lavori pubblici;
- e) verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie stradali in raccordo con la commissione permanente per le gallerie;
- f) vigilanza sulle modalità degli affidamenti e sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche;
- g) monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali strategici per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- h) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;
- i) competenze ispettive generali su richiesta di altre Direzioni generali.

Art. 5.
Organi decentrati

1. Sono organi decentrati del Ministero i nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

- 1) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino;
- 2) Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova;
- 3) Provveditorato interregionale Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
- 4) Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona;
- 5) Provveditorato interregionale Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia;
- 6) Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
- 7) Provveditorato interregionale Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;
- 8) Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;
- 9) Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro;

2. A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato Provveditore per le opere pubbliche, con funzioni di direzione e coordinamento delle attivita'.

3. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonche' le residuali attivita' di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

Art. 6.

Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':

- a) opere pubbliche di competenza del Ministero;
- b) ~~attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate anche in parte dal Ministero;~~
- c) attivita' di supporto, su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonche' di Enti ed organismi pubblici;
- d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

- e) attivita' di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;
- f) supporto alla attivita' di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali;
- g) attivita' già attribuite agli uffici periferici del soppresso Registro Italiano Dighe;
- h) supporto alla attivita' di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
- i) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Art. 7.

Organizzazione Organi decentrati

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche nell'ambito dei quali dovrà essere prevista, per la sede coordinata, l'istituzione della funzione di Provveditore interregionale aggiunto da affidare a dirigenti di seconda fascia. Con il medesimo provvedimento verranno definiti anche i compiti affidati ai predetti uffici decentrati.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici periferici di livello dirigenziale non generale del soppresso Registro Italiano Dighe sono incardinati organicamente nei Provveditorati interregionali e rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

4. Presso ciascun Provveditorato interregionale e' istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato e' costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto:

- a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
- b) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale;
- c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
- d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- h) un rappresentante del Ministero della salute;
- i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
- j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

5. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

6. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalita' uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche' criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentativita'. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilita' di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato.

7. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:

- a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;
- b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;
- c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
- d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
- e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
- f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
- g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Provveditori interregionali assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza.

9. E' istituita la Conferenza permanente dei Provveditori interregionali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Provveditore con maggiore anzianita' di servizio nella carica.

Art. 8.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero e' individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.

2. E' istituito il ruolo del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, indicato nella tabella A di cui al comma 1.

Art. 9

Personale

1. La cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, nonche' l'abilitazione all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, continuano ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso il Ministero.

Art. 10.

~~Verifica dell'organizzazione del Ministero~~

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.

Art. 11.

Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le statuizioni del presente regolamento.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come riordinati in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi'

DIPARTIMENTI

Due Consiglieri ministeriali

Direzione Generale per la programmazione	Direzione Generale per le infrastrutture stradali
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio	Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali
Direzione Generale per la regolazione	Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
Direzione Generale per gli affari generali e del personale	Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
Direzione generale per le politiche abitative	Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture

Direzione Generale per la programmazione	Direzione Generale per le infrastrutture stradali
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio	Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali
Direzione Generale per la regolazione	Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
Direzione Generale per gli affari generali e del personale	Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
Direzione generale per le politiche abitative	Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture

Provoper Piemonte Val d'Aosta	Provoper Lombardia Liguria	Provoper Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G.	Provoper Emilia Romagna, Marche	Provoper Toscana Umbria	Provoper Lazio, Abruzzo, Sardegna	Provoper Campania, Molise	Provoper Puglia, Basilicata	Provoper Calabria Sicilia
Ufficio del Provveditore aggiunto Genova	Uffici dei Provveditori aggiunti Trento e Trieste	Ufficio del Provveditore aggiunto Ancona	Ufficio del Provveditore aggiunto Perugia	Uffici dei Provveditori aggiunti L'Aquila e Cagliari	Ufficio del Provveditore aggiunto Campobasso	Ufficio del Provveditore aggiunto Potenza	Ufficio del Provveditore aggiunto Catanzaro	

Tab A di cui all'art. 1 del Regolamento di Organizzazione del Ministero delle Infrastrutture

Piante Organiche ex Lavori Pubblici		Personale ex Ispettorato Circolazione e Traffico		Personale ex D.G. Opere Marittime in servizio 12/6/2001	Piante Organiche Registro Dighe	DD.PP.CC.MM. di spaccettamento		Pianta Organica Ministero Infrastrutture
DPR 184/2004	DPCM 14/11/2005	in servizio 12/06/01 (inclusa autorimessa)	transitato con Ods 16/07/02 e successivi al IV Dip. (esclusa autorimessa)	12/6/2001	Delibera n. 2/2205	Personale III e IV Dipartimento assegnato a Ministero Infrastrutture	Personale I e II Dipartimento assegnato a Ministero Trasporti	
Dir. I Fascia	41							30
Dir. II Fascia	166							177
Totale Dirigenza	207							207
pos.ec.C3	377	1	-2	-2	57	7	-1	480
pos.ec.C2	780	3	0	0	28	13		824
pos.ec.C1	442	17	-11	-11	30	9	-1	561
Totale area C	1599	21	-13	-13	115	29	-2	1865
pos.ec.B3	1230	7	-6	-5	19	16	-1	1013
pos.ec.B2	836	19	-8	-14	22	7	-1	759
pos.ec.B1	535	11	-3	-8	6			396
Totale area C	2601	37	-17	-27	47	23	-2	2168
pos.ec.A1	144	2	-2	-5				133
Totale area A	144	2	-2	-5	0	0	0	133
Totale aree funz.	4344	60	-32	-45	162	52	-4	4166
Totale generale	4551	60	-32	-45	162	52	-4	4373

La rideterminazione delle posizioni dirigenziali è stata calcolata (su prospetto a parte) sulla base delle competenze assegnate al Ministero Infrastrutture dai DD.PP.CC.MM di spaccettamento con la riduzione prevista dalla Finanziaria 2007

NB le piante organiche ex Lavori Pubblici / Infrastrutture comprendono SEMPRE il personale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Gabinetto	4			4 di cui 3 Gabinetto e 1 Servizio controllo interno	
Dipartimento coordinamento sviluppo del territorio	35	Capo Dipartimento		2	
		Direzione Generale Personale, Bilancio e AAGG & Direzione Generale Servizi Informativi e Statistici		6	40% dei 15 dirigenti di cui al DM 321/2005
		Direzione Generale Programmazione e Programmi Europei		9	10 da DM 321/2005 meno 1 da spacchettamento art. 6, c.4, DPCM 5/7/2005
		Direzione Generale Politiche Sviluppo del Territorio		9	5 da DM321/2005 più 4 da spacchettamento art. 5 c. 2 e 3, DPCM 5/7/2005
		Direzione Generale Reti		7	
		Ufficio Generale Dipartimento		2	
Dipartimento Infrastrutture Stradali ...	29	Capo Dipartimento		2	
		Direzione Generale Strade ed Autostrade		4	6 da DM 321/2005 meno 2 da spacchettamento art. 6, c.4, DPCM 5/7/2005
		Direzione Generale Edilizia Statale		7	
		Direzione Generale Edilizia Residenziale		8	
		Direzione Generale Regolazione LLPP		4	
		Ufficio Generale Dipartimento		4	2 da DM 321/2005 più 2 da spacchettamento art. 5 c. 2 e 3, DPCM 5/7/2005
Consiglio Superiore LLPP	25	Sezioni del Consiglio		20	
		Servizio Tecnico Centrale		5	
Provveditorati OO.PP.	73	Piemonte Valle D'Aosta		3	
		Lombardia Liguria		7	
		Veneto - TAA - FVG		12	
		Emilia Marche		7	
		Toscana Umbria		6	
		Lazio Abruzzo Sardegna		13	
		Campania Molise		8	
		Puglia Basilicata		7	
		Sicilia Calabria		9	
		Direttore Generale SIIT Lazio - Abruzzo - Sardegna		1	
Registro Italiano Dighe	20			20	
		Totale		186	
		meno 5%		176,7	